



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 47 del 16/12/2024

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare "Don Nerino Francia", e in videoconferenza, essendo in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e dalla disciplina delle sedute in videoconferenza, si è riunito in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
FANTINI MAURO	X	
TERNELLI MAURO	X	
MACCHIONI SIMONE	X	
BARONI LORIS	X	
GIBERTI CRISTIAN	X	
ZIGHAM LEILA	X	
PIACENTINI LUCA	X	
MACCHIONI MASSIMO	X	
FARINA AUGUSTO	X	
BONILAURI ENNIO	X	
BENASSI GIANCARLO		X
VERATTI BRUNO	X	
VENTURELLI MARCO	X	

Presenti: 12

Assenti: 1

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri e del Segretario Comunale alla riunione;
- è stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;

- è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i consiglieri;
 - la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;
- al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale.

In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: BARONI LORIS, MACCHIONI MASSIMO, VERATTI BRUNO ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**Oggetto: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
ANNO 2025**

Gli interventi sulla presente proposta deliberativa sono riportati nel verbale n. 46 in data odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a € 15.000 ,
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.000;

RICHIAMATA in particolare la deliberazione di C.C. n. 55 del 27/12/2024 di approvazione le aliquote IRPEF per l'anno 2024;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione". La manovra 2022 ha imposto agli enti adeguare la struttura del tributo ai nuovi scaglioni previsti a livello nazionale. Dispone infatti l'art. 1, comma 6, della l. 234/2021 che «entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».

EVIDENZIATO QUANTO SEGUE: i Comuni costituiscono un perno essenziale di congiunzione tra le necessità dirette della popolazione e del territorio locale, da un lato, e la Pubblica Amministrazione Centrale, dall'altro, che si trova a gestire l'intero Paese nel suo complesso nonostante le sue singole peculiarità;

per poter svolgere questo prezioso ma al contempo delicato compito, gli Enti Locali posso fare affidamento su un ristretto numero di tributi riconducibili essenzialmente

all'Addizionale Comunale IRPEF, TARI, IMU ed infine ai Trasferimenti correnti pubblici per il tramite principale del Fondo di Solidarietà;

Con riferimento a queste primarie fonti di entrata per gli Enti Locali si possono riscontrare alcune criticità:

- Progressiva riduzione dei Trasferimenti correnti da parte dell'Amministrazione Centrale, effetto legato in larga parte alla spending review che progressivamente erode le disponibilità a favore degli Enti locali;
- Definizione della TARI in modo tale da garantire la copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti sostenuto dall'Ente come previsto dal TUEL a cui si contrappone una non sempre puntuale riscossione del tributo stesso da parte degli Enti a causa di pagamenti tardivi o assenti con l'effetto di un imminente ammanco di risorse e l'attivazione delle lunghe e burocratiche procedure di riscossione coattiva;
- Perimetro IMU limitato alle seconde abitazioni e alle attività produttive non permette di introitare sufficienti entrate nell'ambito di territori di montagna e non densamente popolati.

a fronte di questi vincoli sul versante delle principali voci di entrata per l'Ente Locale, si pone un indubbio ed evidente problema sul lato delle uscite. La ripartenza economica dal negativo periodo Covid 19 ,nonché l'esacerbare delle tensioni geopolitiche su più fronti (guerra Russia-Ucraina, polveriera medio-orientale, scontri commerciali con la Cina, tensioni Cina-Taiwan) hanno innescato una spirale inflattiva a doppia cifra, con conseguente incremento dei prezzi energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e di tutti i servizi in generale ;

Tali incrementi si sono trasformati in maggiori costi e speculari uscite di cassa per l'ente a parità di servizi offerti . E' volontà politica dell'Amministrazione non ridurre la qualità e quantità di tali servizi, mettendoli in grado di accompagnare i propri cittadini dalla prima infanzia, al percorso scolastico nella sua interezza , al potenziamento dei servizi sociali a favore delle fasce piu' fragili e meno abbienti, fino al sostegno alle attività di volontariato locale;

in questo contesto già difficile, non bisogna dimenticare l'aggravio ulteriore legato ai danni dal carattere eccezionale degli eventi metereologici avversi che in rapida successione si sono abbattuti sul territorio provocando frane ed esondazione di torrenti e determinando l'obbligo per il Comune di intervenire con i necessari interventi di ripristino , ricorrendo primariamente a risorse proprie in attesa della liquidazione dei contributi concessi da Stato e Protezione civile;

Dato atto , alla luce di quanto sopra che l' Amministrazione sulla base del programma elettorale focalizzato principalmente sul mantenimento e potenziamento dei servizi pubblici, nonché sulla cura e manutenzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico, intende provvedere di mettere in sicurezza il Bilancio dell'Ente per gli anni a venire attraverso un incremento dell'addizionale comunale IRPEF;

Precisato che sussiste la necessità di rivedere al rialzo l'addizionale comunale IRPEF, allineando le aliquote a quelle in vigore nella quasi totalità dei Comuni della montagna e della Provincia, per garantire la continuità nell'offerta dei servizi pubblici , nonché la manutenzione del territorio, garantendo comunque la totale esenzione del tributo per i redditi fino a 10.000 euro , come segno di Comunità che si unisce in uno sforzo comune nell'interesse della collettività tutta.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra detto, applicare, per l'anno 2025 , le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:
Soglia di esenzione: € 10.000,00
Aliquota unica 0.80% .

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alla medesima deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267

Con la seguente votazione:
consiglieri presenti n. 12
consiglieri votanti n. 12
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 3 (Bonilauri, Veratti e Venturelli)
astenuti n. 0

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:

1)di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2025 come di seguito specificato:

- esenzione fino a 10.000.00 €
- Aliquota unica 0.80% .

2)di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche entreranno in vigore a far data dal 01/01/2025;

3) di incaricare il responsabile del settore finanziario all'inserimento della presente deliberazione , per via telematica, nell'apposita applicazione del portale del Federalismo Fiscale , ai sensi dell'art.8 c.III del DLgs 175/2014;

Inoltre il Consiglio Comunale con la seguente votazione:
consiglieri presenti n. 12
consiglieri votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 0
astenuti n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2024

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 42

II SETTORE

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO, CONTABILE, IVA, ECONOMATO

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Prignano sulla secchia, 11/12/2024

Responsabile del Settore
Cristina Bertoni / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 42

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
: DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE. ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Tipo	Es.	Num.	Descrizione Impegno	Capitolo	Fornitore\Cliente	Importo

Prignano sulla Secchia, 11/12/2024

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Cristina Bertoni / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



COMUNE DI
PRIGNANO s/S



UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 47 del 16/12/2024

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.
ANNO 2025**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Prignano in data 23/12/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

Prignano sulla Secchia, 23/12/2024

Segretario Comunale
Roberta Vitale / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente